



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESIDENZIALE N. 7/19/PRES

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOC. COOP. CICLOPE BRONTE (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELE RADIO CICLOPE-
LCN 295”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 2,
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 21/2018 - PROC. 84/18/MZ-CRC)**

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello, ed in particolare l’art. 5*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”;

VISTA la legge della Regione Sicilia del 26 marzo 2002 n. 2, recante “Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni”;

VISTA la convenzione del 4 dicembre 2015, recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota acquisita al protocollo AGCOM n. 0159147, del 16 ottobre 2018, il CO.RE.COM. Sicilia ha trasmesso a questa Autorità la documentazione inerente all'istruttoria svolta nei confronti della Soc. coop. Ciclope Bronte, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *“Tele Radio Ciclope-LCN 295”*, da cui si evince che:

- in forza di accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, poi rinnovato in data 16 marzo 2018, tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le attività territoriali Div. XIV Ispettorato territoriale Sicilia - i funzionari del MISE in data 6 settembre 2018 si sono recati presso la sede dell'emittente televisiva denominata *“Tele Radio Ciclope-LCN 295”* al fine di acquisire, tra l'altro, copia della registrazione in formato elettronico della programmazione messa in onda dalle ore 00:00 del giorno 27 agosto 2018 alle ore 24:00 del giorno 2 settembre 2018 per lo svolgimento del monitoraggio della programmazione e la verifica di conformità alla normativa in vigore dell'attività posta in essere dai fornitori di servizi media audiovisivi locali;
- con relazione acquisita al protocollo CO.RE.COM. n. 46822 dell'13 settembre 2018 il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le attività territoriali - Div. XIV Ispettorato territoriale Sicilia ha rilevato quanto segue:
 - *“[...] Durante il sopralluogo effettuato in data 6 settembre, si è appurato che i file delle registrazioni richieste erano sprovvisti del gruppo data/orario e con una qualità immagine scadente. Le registrazioni degli ultimi 90 giorni sono risultate presenti, ma anch'esse sprovviste di gruppo data/orario”;*
 - *“Il sig. Shilirò Bruno, in qualità di socio della cooperativa Ciclope Bronte ha dichiarato [in sede di ispezione] che avrebbe provveduto immediatamente a sostituire il sistema di registrazione, al fine di adeguarsi alla normativa vigente”;*
 - *per quanto detto, l'archivio magnetico dell'emittente è risultato non idoneo all'analisi”.*

Con atto cont. n. 21, del 14 settembre 2018, notificato in pari data, il CO.RE.COM. Sicilia ha accertato l'impossibilità da parte della Soc. coop. Ciclope Bronte di fornire copia della registrazione integrale della programmazione andata in onda su *“Tele Radio Ciclope-LCN 295”* nel periodo compreso tra le ore 00:00 del giorno 27 agosto 2018 e le ore 24:00 del giorno 2 settembre 2018 ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione del disposto di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A della delibera n. 353/11/CONS.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Deduzioni della società

A seguito della contestazione n. 21/2018 la predetta società ha presentato le proprie memorie difensive del 24 settembre 2018 (acquisite al prot. CO.RE.COM. n. 48551) dalle quali si rilevano le seguenti dichiarazioni del legale rappresentante della società: *“Nel registratore non stava funzionando il gruppo data e ora, ma di questo me ne sono accorto solo quando abbiamo avuto il controllo da parte dei funzionari dell’Ispettorato Territoriale Sicilia di Catania, quindi ho provveduto immediatamente alla sostituzione del sistema di registrazione al fine di adeguarci alla normativa vigente. Non mi sono mai accorto di questo errore, così il nuovo sistema di registrazione è tenuto sotto controllo ogni giorno in modo da non violare la normativa. Mi scuso per l’inconveniente assicurando che non succederà più”*.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Sicilia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0159147 del 16 ottobre 2018, ha trasmesso gli atti all’Autorità, proponendo l’irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Soc. coop. Ciclope Bronte, fornitore del servizio di media audiovisivo *“Tele Radio Ciclope-LCN 295”*.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Sicilia in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS in quanto le registrazioni della programmazione relativa al periodo compreso fra le ore 00:00 del giorno 27 agosto 2018 e le ore 24:00 del giorno 2 settembre 2018 risultano essere mancanti del gruppo data/ora. Il fatto che la società si sia accorta del malfunzionamento del registratore solo al momento dell’ispezione, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell’illecito derivante, incombendo, comunque, sull’esercente l’attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l’obbligo della conservazione delle registrazioni integrali dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione. Infatti, secondo l’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS *“i soggetti di cui al comma 1 conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all’ora di diffusione”*. Invero, le registrazioni, mancanti del gruppo data/ora, non conformi quindi alla normativa vigente, hanno precluso alle istituzioni competenti il controllo sull’emesso televisivo e quindi la verifica di conformità alla normativa in vigore dell’attività posta in essere dei fornitori di servizi media audiovisivi locali;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentose-



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), pari ad una volta e mezzo il minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità considerato che la mancata tenuta delle registrazioni richieste è relativa ad un arco temporale di 7 giorni.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha dichiarato di aver provveduto a sostituire il sistema di registrazione al fine di adeguarsi alla normativa vigente per evitare in futuro il ripetersi della violazione, tuttavia ciò non elimina o attenua le conseguenze dannose della violazione già verificatasi.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Dai dati in possesso di questa Autorità (Fonte Infocamere), non è stato possibile reperire alcun bilancio di esercizio della predetta società successivo alla data del 31 dicembre 2016, non si può, pertanto, esprimere un'appropriata valutazione sulla situazione economica e si ritiene congruo applicare la sanzione così come determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), pari ad una volta e mezzo il minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che la prima riunione utile della Commissione per i servizi e i prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento, stante il termine di scadenza dello stesso;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ORDINA

alla Soc. coop. Ciclope Bronte, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Tele Radio Ciclope - LCN 295*”, con sede in Bronte (CT), Corso Umberto, n. 71, di pagare la sanzione amministrativa di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 7/19/PRES*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 7/19/PRES*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 8 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani